



cd
contro distribuzione



fegica
cist

edizione

FLASH

N.3 - ANNO XIX

16 FEBBRAIO 2009

contro distribuzione Periodico di informazione economiche sindacali della FEderazione Gestori Impianti Carburanti e Affini
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 505 del 30/10/91 Iscrizione al ROC N° 6893. Dirett. Responsabile: Roberto Di Vincenzo

IL 20 FEBBRAIO CONVOCAZIONE AL MSE PER LA VERTENZA ENI

TUTTA LA VERITÀ, NIENTE ALTRO CHE LA VERITÀ

La riorganizzazione interna al Ministero dello sviluppo economico che ha recentemente interessato Dipartimenti e Direzioni Generali -a proposito, un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Romano ed un augurio di buon lavoro ai Dott. Bortoni e Dialuce, oltretutto al nuovo "Mr Prezzi", Dott. Mastrobuono- ha reso necessario uno slittamento della nuova convocazione per la vertenza ENI, ora prevista per il prossimo 20 febbraio.

Uno slittamento che -va detto con chiarezza- non attenua in nessun modo le gravissime responsabilità di ENI in ordine al ritardo intollerabile che i Gestori a marchio Agip continuano a subire in attesa del rinnovo degli Accordi aziendali e dell'adeguamento della propria remunerazione. Oltre un anno di interruzione assoluta di ogni relazione (da luglio 2006 a gennaio 2008) e, soprattutto, il successivo tira e molla, i voltafaccia e le capriole con le quali l'ENI ha inscenato, spesso improvvisando, quei continui cambiamenti di "posizione" che dal 23 luglio dello scorso anno hanno portato, infine, al disconoscimento dei contenuti di una intesa ormai pronta per la sua sottoscrizione, non ammettono repliche.

La convinzione unanime di essere ormai giunti ben oltre il tempo limite per offrire quelle risposte concrete che i Gestori Agip reclamano a ragione e a gran voce, impone, per un verso, di insistere tenacemente a ricercare ogni spazio residuo di contrattazione per raggiungere una positiva conclusione negoziale; ma, per l'altro, richiede la elaborazione di una strategia di lotta e di contrasto alla quale i Gestori, in prima persona, hanno diritto di essere chiamati a partecipare.

Tanto più che in gioco, come non ci stanchiamo di ripetere da mesi, non ci sono solamente -e sarebbe sufficiente- i destini dei Gestori Agip, ma quelli dei rapporti all'interno dell'intero settore, della contrattazione nel suo complesso, delle residue possibilità di avviare una nuova stagione capace di affrontare questioni dirimenti (remunerazione economica, fornitura in esclusiva, doppio mercato, capacità concorrenziale rispetto a GDO e pompe bianche, contratti attività non oil) per restituire alla categoria diritti, autonomie e spazi economici erosi dagli attacchi forsennati di questi ultimi anni.

Anche per questo e per amore dei fatti e dell'interesse della verità, pur volendo per il momento continuare ad osservare la riservatezza rispetto alla letteralità dei documenti finora prodotti, riteniamo in ogni caso opportuno illustrare schematicamente le nette differenze che, allo stato, caratterizzano le bozze di contratto ed in particolare la famosa clausola di recesso, formalizzate e proposte da ENI e dalla Fegica.

Conoscere per deliberare. Sapere per scegliere.

Non si tratta, ovviamente, di documenti -i cui testi integrali possono essere richiesti da tutti i Gestori a marchio Agip alla nostra Segreteria Nazionale- che esauriscono il ricchissimo dibattito che in quattordici mesi di negoziazione ha vissuto del contributo di ogni delegazione, né -almeno per quel che riguarda il documento proposto dalla Fegica- di "posizioni chiuse" o "scritte nella pietra". Ma, di certo, offrono un contributo oggettivo e, a questo punto, doveroso alla riflessione ed al confronto che, in un modo o in altro, si va estendendo correttamente a tutta la categoria, indipendentemente dal marchio che ciascun Gestore rappresenta.

1° documento di ENI che invia una bozza di "Contratto di comodato" alle Organizzazioni di categoria il 5 agosto 2008.

Con questo documento l'ENI, nei giorni immediatamente seguenti alla riunione di fine luglio che segnò il primo stop alla firma dell'intesa, introduce per la prima volta, collegandola pregiudizialmente alla sottoscrizione dell'Accordo economico, un contratto di gestione che contiene la clausola di recesso. Fino ad allora, la negoziazione al tavolo aveva previsto una diversa e separata fase di contrattazione immediatamente successiva alla definizione dell'Accordo principale, dedicata ad un "*opera di manutenzione complessiva del contratto*" ed alla "*verifica e l'elaborazione di tipizzazioni e forme contrattuali innovative che contengano, in un ottica di equità contrattuale, di reciprocità e di pesi e contrappesi, elementi di flessibilità tali da permettere una sostanziale evoluzione della Rete sugli aspetti qualitativi e di standard di servizio, in grado di cogliere al meglio le crescenti esigenze di un mercato sempre più competitivo*".

Il testo proposto da ENI, lasciando sostanzialmente inalterato e non corretto il resto del contratto di gestione, collega la clausola di recesso a traguardi quantitativi definiti come "concordati", di anno in anno, tra azienda e singolo Gestore. In altre parole, **a partire dal terzo anno contrattuale, il mancato raggiungimento del traguardo quantitativo annuale, peraltro fissato con criteri ignoti, comporta la facoltà dell'azienda di concludere anticipatamente ogni rapporto -carburanti e attività non oil- con il Gestore.**

Da rilevare che, in questa prima versione, l'azienda prevede, almeno, una esplicita rivisitazione degli obiettivi in presenza di fatti eccezionali e la determinazione certa di un indennizzo per il Gestore in caso di recesso.

Per la cronaca, già dal giorno dopo, il 6 agosto, le Organizzazioni di categoria, unitariamente, respingevano formalmente la pregiudiziale di metodo e l'impostazione proposta da ENI, sollecitando la sottoscrizione dell'intesa precedentemente raggiunta, sia sul piano economico, che su quello normativo.

2° documento di ENI che consegna *brevi manu* una bozza di "Contratto di comodato" alle Organizzazioni di categoria nel corso della riunione dell'**8 gennaio 2009**.


Dopo mesi di continui cambiamenti di posizioni assunte dall'azienda; il consumarsi di una rottura del tavolo, avvenuta il 22 ottobre, con l'azzeramento imposto dall'azienda di tutti i risultati fino ad allora condivisi, compresi quelli economici; l'avvio della mediazione nella "vertenza collettiva" esercitata dal Ministero dello sviluppo economico; l'ENI presenta una nuova bozza di contratto alle Organizzazioni di categoria. Un contratto che complessivamente, rispetto al precedente, contiene significative correzioni peggiorative in termini di maggiori oneri e obblighi per i Gestori, oltreché una nuova formulazione della clausola di recesso.

Rispetto a questa, le novità più sintomatiche sono le seguenti: **si introduce, in modo almeno irrituale, direttamente all'interno del contratto di gestione, il concetto di "accordo commerciale", la cui durata è persino limitabile a soli sei mesi; viene aggiunto un traguardo qualitativo; il mancato raggiungimento per due anni consecutivi anche di uno solo dei traguardi quantitativo e qualitativo, fa scattare la clausola di recesso; viene eliminata qualsiasi possibilità di revisione degli obiettivi, ivi compreso il concetto di forza maggiore; non viene chiarito l'entità, le modalità e i tempi di corresponsione dell'indennizzo.**

DOCUMENTO di FEGICA che consegna *brevi manu* una bozza di "Contratto di comodato" al Mse e ad ENI nel corso della riunione dell'**20 gennaio 2009**.

Per poter rendere disponibile alla mediazione del Ministero un documento alternativo a quello prodotto da ENI, la Fegica decide di presentare una versione di contratto di gestione che, nel suo complesso, intervenga

2009
La Fegica a Congresso



**VALORIZZARE IL PRESENTE
RILANCIARE IL FUTURO**
IV Congresso Nazionale FEGICA Cisl
25 - 26 Marzo - Roma EUR

anche su altre clausole contrattuali vessatorie e superate dal tempo, introducendo inoltre alcuni basilari elementi di reciprocità tra azienda e Gestore.

Da questo momento ENI, ribaltando la posizione più volte precedentemente confermata anche di fronte al Ministero, si rifiuta di affrontare al tavolo il confronto sull'intero contratto di gestione, ponendo una nuova pregiudiziale volta a limitare la discussione esclusivamente alla clausola di recesso. Su quest'ultimo aspetto, nel suo documento, la Fegica propone una clausola che abbia, fondamentalmente, le seguenti caratteristiche: **obiettivi limitati ai soli aspetti che sono**

direttamente riconducibili alla specifica responsabilità del Gestore, cioè quelli qualitativi/comportamentali; definizione di criteri, modalità di contestazione (contraddittorio) e procedure di rilevazione da porre all'interno della contrattazione sindacale, con la sottoscrizione di un apposito Accordo interprofessionale, così come previsto dalle norme; previsione di un tentativo di conciliazione attraverso il comitato di colore; definizione dell'entità di indennità collegata alla remunerazione del Gestore (margine oil e fatturato non oil, ove presente); contestualità temporale tra riconsegna dell'impianto e corresponsione dell'indennità; reciprocità nella facoltà di recesso anticipato.

3° documento di ENI che consegna *brevi manu* un documento intitolato "Riconoscimento del diritto di recesso in favore dell'Azienda" alle Organizzazioni di categoria nel corso della riunione dell'**3 febbraio 2009**.

Nuova "stretta di vite" dell'azienda che **sostituisce il concetto di "piano BASE" a quello di "accordo commerciale"** -il quale comunque contiene il primo e, in ogni caso, è inserito a pieno titolo nel contratto come allegato- e soprattutto **esclude ogni possibilità di condividere negoziabilmente a livello sindacale criteri, modalità e procedure per la fissazione e la verifica degli obiettivi, fissandoli direttamente all'interno del contratto, sia per quanto riguarda la quantità, sia la qualità.**

Per quest'ultimo aspetto qualitativo, la bozza ENI rimanda direttamente ai parametri prefissati ed utilizzati per le rilevazioni del "cliente misterioso".

Alle Organizzazioni di categoria ENI "ritaglia" il ruolo di **vidimatori**. Ricordandosi, in questo caso, che la Legge affida alla contrattazione con la rappresentanza dei Gestori la determinazione degli elementi economici e normativi dei rapporti tra azienda e singolo Gestore, ENI, in altra parte del documento consegnato, propone alla condivisione dei sindacati la seguente intesa: "Resta inteso tra le Parti che per i contratti già in vigore, la clausola di recesso anticipato ha efficacia in quanto parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interprofessionale." Il necessario corollario per validare *erga omnes* ed inserire automaticamente la clausola di recesso, segnando con questo la fine di ogni reale contrattazione.